

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Richiesta pubblicazione Determina n. 273 del 27.02.2026

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 13/2023.

Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN), presentato da parte della Ditta NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., Via del Mulino n. 9,12057 - NEIVE, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alla **condizione ambientale** indicata in premessa alla **lettera a)** nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione regionale ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 (**Allegato A**) e delle prescrizioni indicate nei pareri in premessa richiamati.

- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della condizione ambientale, indicata alla precedente lettera a) secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.
- 3. DI AUTORIZZARE** la Ditta NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., Via del Mulino n. 9,12057 - NEIVE, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN);
- 4. DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dalla Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere con Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 ad oggetto: *"L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di*

Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., POS. M2007C. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale " (Allegato A);

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.04.2025** di Magliano Alfieri con parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" (**Allegato 1**);
 - Nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi del T.U. 523/1904 e del P.A.I., espresso da **AIPO** con nota prot. di ric. n. 91097 del 21.10.2025 subordinatamente all'osservanza di prescrizioni e condizioni (**Allegato n. 2**).
5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 14 settembre 2023 e del 22 ottobre 2025, in premessa indicate;
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3. 4. e 5. sono rilasciati:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
9. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **5 anni** dalla data del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
10. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
11. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.

(omissis)

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 - Deliberazione del Consiglio comunale di Magliano Alfieri n. 4 del 23.04.2025 con parere favorevole alla Variante Urbanistica;
- Allegato 2 - nota prot. di ric. n. 91097 del 21.10.2025 di AIPO;
- Allegato 3 - nota prot. ric. n. 103001 del 25.11.2025 (e n. 92942 del 27.10.2025) dell'ASLCN2;
- Allegato 4 - nota prot. di ric. n. 100547 del 18.11.2025 del Consorzio Irriguo Canali Mussotto- Vaccheria- Lavandaro;
- Allegato 5 - nota prot. ric. n. 103662 del 27.11.2025 del Comune di Magliano Alfieri;
- Allegato 6 - note prot. ric. n. 58473 del 12.09.2023 e n. 90811 del 20.10.2025 di ARPA;
- Allegato A - Determinazione Dirigenziale n. 41/A1906A/2026 di Autorizzazione ex L.R: 23/2016 rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO